



Ordinanza 23 del 06 aprile 2020

Oggetto Misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus Covid-19. Obblighi per i cittadini che accedono agli esercizi commerciali esistenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTI i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 14 del 03/04/2020 nella quale in *ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 ed al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020, devono intendersi integralmente recepiti, con effetto per il territorio della Regione Siciliana, i Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.....omissis. Tutte le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione devono intendersi abrogate dalla presente Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, le cui disposizioni devono continuare ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.*

VALUTATA, l'esigenza di individuare ulteriori misure di carattere straordinario, in linea con le disposizioni di cui sopra, finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria;

PRESO ATTO che al fine di salvaguardare la salute pubblica, nonché del personale impiegato nelle attività commerciali del territorio comunale, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo, si ritiene opportuno disporre l'obbligo per chi accede alle attività suddette di indossare mascherine, o in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nonché di procedere, entrando nei locali, a detergere le mani con il liquido disinfettante messo a disposizione dal titolare dell'attività;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

a tutti coloro che accedono alle attività commerciali del territorio comunale, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo, aperti nel rispetto delle disposizioni richiamate in narrativa:

1. di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo all'esterno ed all'interno delle aree di vendita;
2. **di utilizzare, in occasione dell'accesso, presidi sanitari personali (è fatto obbligo di indossare la mascherina o in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca foulard, sciarpe ecc.);**
3. di procedere, prima dell'accesso ai locali, a detergere le mani con il liquido disinfettante messo a disposizione dal titolare dell'attività all'entrata;
4. Nel caso di attività di vendita di generi alimentari è obbligatorio, oltre quanto sopra detto ai punti 1,2 e 3, **indossare i guanti monouso, messi a disposizione dal titolare dell'attività.**

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 Comma 7-bis del Decreto



Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **25,00 a 500,00 Euro**;

DISPONE

Che l'Area Affari Generali e Affari Sociali proceda alla pubblicazione della presente nei modi di legge, alla notifica di copia al Prefetto di Messina, al Comando dei Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo, al Commissariato P.S. di Patti, alla Guardia di Finanza di Capo d'Orlando e al distaccamento del Corpo Forestale e alla trasmissione di copia agli uffici comunali interessati. La Polizia municipale e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per la sua esecuzione

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

(Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)

